

EMERGENZA CORONAVIRUS

Chiusura delle attività industriali e commerciali

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER LE IMPRESE. COSA CAMBIA DAL 23 MARZO 2020

Da lunedì 23 marzo entrano in vigore, sull'intero territorio nazionale, nuove restrizioni che sospendono le attività industriali e commerciali, ad esclusione di quelle specificate in un apposito allegato.

Consulta l'[elenco dei Codici Ateco](#) che possono proseguire l'attività ([clicca qui](#)).

Le imprese che possono proseguire l'attività **dovranno** attenersi all'applicazione delle misure introdotte dal Protocollo per la sicurezza ([clicca qui](#)) che deve essere recepito nelle diverse realtà aziendali ([clicca qui per un fac-simile del documento da usare](#)).

Le imprese le cui attività sono sospese:

- possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il **25 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza.
- Possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (Smart working)

La sospensione delle attività durerà fino al giorno **3 aprile**.

Inoltre, vi segnaliamo che in data 21.03.2020 il Presidente della Regione Piemonte ha introdotto ulteriori misure restrittive ([clicca qui](#)) che prevedono, in particolare:

- per le strutture sanitarie l'OBBLIGO di attuare il monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro
- Più in generale (presso supermercati, farmacie, ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti) SI RACCOMANDA la rilevazione sistematica della temperatura corporea; pertanto non esiste obbligo di rilevazione della temperatura.

IL DETTAGLIO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO DPCM E DAL DECRETO 34 DELLA REGIONE PIEMONTE

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate misure urgenti e specifiche per la **chiusura fino al prossimo 3 Aprile di determinate attività industriali e commerciali non ritenute essenziali e strategiche**. Qualora le attività non siano ritenute strategiche se svolte in modalità "smart working" potranno comunque rimanere aperte.

Il decreto che stabilisce la chiusura delle attività e le deroghe è il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) ([GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020](#))

Attività ammesse e in deroga

L'individuazione delle attività strategiche ha portato alla stesura di un **primo elenco di [codici ATECO \(Allegato I\)](#) che potrà essere periodicamente modificato con decreto concordato tra Ministero Sviluppo Economico e Economia e Finanza.**

Il principio che sta alla base è sicuramente quello di salvaguardare comparti essenziali per la collettività in situazioni di emergenza come questa, come quello Alimentare e Sanitario in senso ampio del termine. Altri settori strategici sono stati individuati in quelli di fornitura di servizi pubblici essenziali per la collettività come acqua, energia, gas, rifiuti, trasporti etc. Le manutenzioni e riparazioni in genere sono altri settori senza i quali le attività strategiche non possono garantire la propria continuità.

Le attività che, pur non ricomprese nell'Allegato I al Decreto, si ritengono funzionali a garantire la continuità delle filiere di cui all'Allegato I possono rimanere aperte previa richiesta alla Prefettura di della Provincia competenza. Tale comunicazione dovrà contenere l'indicazione delle imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. **La Prefettura svolgerà quindi un ruolo determinante in questa autorizzazione "in deroga" all'elenco e potrà respingere la richiesta di prosecuzione dell'attività se non la trovasse coerente con la strategicità delle attività per la filiera.** Nel transitorio di questa risposta l'attività che ha avanzato la richiesta potrà comunque proseguire l'attività.

Le attività che potranno proseguire le proprie attività dovranno continuare ad applicare e rispettare il Protocollo per il rispetto della salute e sicurezza siglato tra le Parti Sociali ed il Governo lo scorso 14 marzo 2020.

Per quelle imprese che dovranno invece chiudere è consentito organizzare la chiusura anche per la messa in sicurezza degli impianti, oltre che per l'evasione delle ultime consegne delle merci, entro il prossimo 25 marzo 2020 fino al prossimo 3 Aprile.

Attività a ciclo continuo

Nell'ambito di attività in deroga si segnalano quelle **caratterizzate da un "ciclo continuo" sempre da dichiarare e farsi autorizzare dalla Prefettura competente.** In questo caso alla Prefettura andrà descritta la fattispecie per cui l'interruzione delle attività **possano causare grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.** Anche in questo caso spetta al Prefetto verificare la sussistenza delle condizioni di cui sopra. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale come di seguito descritto (acqua, energia, gas, rifiuti, ecc)

Attività sanitarie e affini nel fronteggiare l'emergenza

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Attività professionali

Oltre a queste attività **la norma nazionale ha individuato come strategiche anche quelle di tipo professionale a condizioni che vengano rispettato l'elenco delle prescrizioni indicate nel DPCM 11 marzo 2020**, per quanto applicabili alle attività di tipo professionale, che per completezza si riporta nuovamente di seguito:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

Si ribadisce il blocco delle attività didattiche e formative di qualunque natura anche se obbligatorie, se non con didattica e formazione a distanza.

Attività Commerciali

Per le attività commerciali invece la prosecuzione delle attività è subordinata al rispetto in particolare di quanto indicato nel DPCM 11 marzo 2020 e nella recente Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020.

In particolare per le attività commerciali si sottolinea la necessità di rispettare le seguenti ultime indicazioni riportate nell'Ordinanza 20 marzo 2020:

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'ultimo decreto nazionale per limitare qualsiasi tipo di spostamento di persone fisiche ha ristretto ulteriormente le maglie dei divieti inserendo un passaggio che cita

È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Alla luce di tale nuovo divieto anche **il raggiungimento del proprio domicilio e residenza se situato in comune diverso da quello lavorativo non è più consentito come invece inizialmente ammesso.**

Ruolo della Prefettura

Ruolo fondamentale è quindi delegato alla Prefettura anche ai fini del controllo del rispetto del Decreto da parte delle imprese e dei relativi lavoratori come persone fisiche. Il Prefetto infatti informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei dinieghi emessi il Presidente della regione, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia coordinandosi quindi per il controllo sul territorio.

Il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 22 marzo 2020 è entrato in vigore il 23 marzo 2020 con effetti fino al 3 aprile prorogando l'efficacia delle ultime più importanti novità normative DPCM 11 marzo 2020 e l'ultima [ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020](#) che in particolare ha intensificato i divieti per la circolazione delle persone nei parchi, giardini e aree gioco oltre che negli spostamenti verso le seconde case oltre che gli esercizi commerciali di vendita alimenti e bevande nei luoghi di incontro ed aggregazioni (es. stazioni ferroviarie, porti, stazioni di servizio solo per vendita di asporto).

Ordinanza Regione Piemonte 22 marzo 2020

In attesa che il Governo emanasse nella giornata di ieri 22 marzo 2020 il Presidente della Regione Piemonte Cirio ha aveva emanato una [ordinanza urgente](#) in ragione del continuo aumento di casi positivi nella Regione. Il documento ha introdotto ulteriori limitazioni agli spostamenti (limitazioni a non spostarsi dal Comune in cui si trovano come già anticipato dall'[Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020](#)) allo svolgimento di attività d'impresa.

Tali previsioni sono complementari e non in contrasto con il Decreto Nazionale di cui sopra.

Le principali novità d'impatto per le imprese sono legate alla **chiusura delle attività commerciali di vendita al dettaglio ad eccezione di quelle di generi alimentari e di prima necessità** come indicato nel DPCM 11 marzo 2020, prevedendone l'accesso per una sola persona di singolo nucleo familiare, l'imposizione delle distanze minime per mercati rionali settimanali.

Tra le novità principali per le imprese in generale e non solo di tipo commerciale l'invito alla misurazione sistematica della temperatura per ogni lavoratore all'ingresso del proprio ambiente di lavoro. Qualora la temperatura sia misurata superiore ai 37,5 °C dovranno essere adottati tutti i provvedimenti di isolamento validi per i casi di positività al COVID – 19 in particolare in termini di quarantena preventiva per 14 giorni.

Tra le numerose attività chiuse oltre a quelle inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle dell'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed a quelle artigianali di servizio ad eccezione di servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.

Sono inoltre state previste le chiusure degli uffici pubblici e degli studi professionali reconsiderati strategici dal successivo Decreto del Governo.

Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi favorendo lavoro con prenotazioni a favore dell'utenza evitando assembramenti.

Sono inoltre garantire come essenziali tutte le attività di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e intermediazione.

Sono inoltre previste le chiusure dei cantieri edili salvo quelli di interesse strategico o legato a strutture sanitarie, protezione civile, strade, autostrade, opere ferroviarie e trasporto pubblico locale. La chiusura è però subordinata alla messa in sicurezza per i tempi ritenuti necessari.

Molte altre limitazioni sono riprese da previgenti decreti nazionali e regionali e necessitano lettura ed interpretazioni congiunte con i recenti decreti del Ministero della Salute e del Governo.

Per meglio comprendere i contenuti dell'Ordinanza della Regione e del Decreto del Presidente della Repubblica la Regione Piemonte sul proprio sito ha stilato una serie di domande più frequenti, in particolare per le attività professionali, per una corretta interpretazione delle norme.

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

PER SAPERNE DI PIU'

Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito di API Torino

www.supportoemergenzepmi.org

Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968> continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti

Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)
Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)
Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)

Torino, 23/03/2020

